



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TRIESTE

riunita con fintervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROVIS	CLAUDIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SODARO	ANTONINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALLIGO	SANTI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1/13 depositato il 03/01/2013
- avverso SIL.RIF.RIMB IVA-ALTRO 2012 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TRIESTE

proposto dal ricorrenti:

- OMISSIS -

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1/13

UDIENZA DEL

18/03/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°


283/02/14

PRONUNCIATA IL:

18/03/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/06/2014



Il Segretario

[Signature]

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI TRIESTE-SEZIONE II
UDIENZA DEL 18/03/2014 ORE 09.30**

R.G.R. 01/13

RICORRENTI:avv.to: OMISSIS

- avv.to _____

nelle loro qualità di componenti dello Studio Legale OMISSIS con sede in Trieste**CONTROPARTE:** Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica**ATTOIMPUGNATO:** Ricorso avverso il silenzio-rifiuto e istanza di mediazione - Periodo d'imposta: 2012 - Tributo: IVA.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Udite le parti in causa;

Udito il relatore, il Dott. Sodaro Antonino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

- Il 28/04/2009 l'avv. OMISSIS era confermata Amministratore di Sostegno (ADS) per l'amministrazione del patrimonio di persona impossibilitata a provvedere ai propri interessi ai sensi dell'art. 405 c.c.
- Il 10/05/2012 il Giudice Tutelare assegnava all'avvocato le indennità pari a € 1.000 per l'attività prestata. Pur non ritenendolo dovuto, veniva emessa fattura di pari importi assoggettandolo a IVA per € 173,55.
- Il giorno 17/07/2012 lo OMISSIS presentava istanza per il rimborso dell'importo di € 173,55 versata a titolo di IVA sulla fattura (n.207/2012)
- Formatosi il rifiuto tacito, al compimento del novantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza di rimborso, lo Studio presentava, in data 30/10/2012, il reclamo ex art. 17bis del D.lgs. 546/1992.
- In data 03/01/2013 lo Studio depositava il ricorso alla Commissione Tributaria di 1° Grado
- La Direzione Provinciale di Trieste, in persona del suo Direttore pro-tempore si costituisce in data 05/02/2013

Motivi d'impugnazione

I ricorrenti fanno presente che il Giudice Tutelare nominando l'avv. OMISSIS amministratrice di sostegno della Sig.ra OMISSIS, in data 10.5.2012 provvedeva alla liquidazione di un compenso per un periodo di due anni nella complessiva cifra di € 1.000,00.- puntualizzando espressamente che si trattava non di attività professionale ma dell'attività prevista dalla normativa che aveva istituito la figura dell'amministratore di sostegno e che quindi doveva ritenersi non soggetta né a IVA né a IRPEF. Tenuto conto della diversa interpretazione esistente fra Autorità Giudiziarie ordinaria e Agenzia delle Entrate, veniva emessa la fattura n.207 del 04.06.2012, assoggettandola a IVA, e IRPEF presentando istanza di rimborso e, trascorso il termine del silenzio-rifiuto, presentando regolare reclamo contro il silenzio-rifiuto.

Come previsto dalla normativa ora in vigore, trattandosi di cifra inferiore a € 20.000,00.- la ricorrente ha dato corso al procedimento di mediazione.

Chiedono all'Agenzia delle Entrate di Trieste di fissare un incontro di mediazione, e con il presente atto propongono comunque ricorso avverso il silenzio - rifiuto della Agenzia delle Entrate di Trieste, alla Commissione Tributaria di 1° Grado chiedendo fin d'ora che la Commissione decida:

- 1) che l'indennità prevista dalla normativa quale compenso per l'amministratore di sostegno non è soggetta a IVA;
- 2) condanni l'Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di € 173,55;
- 3) dichiarare le spese del giudizio compensate fra le parti.

L'ufficio ritiene l'indennità, un compenso percepito nell'esercizio della sua professione, ossia una somma corrisposta, a un professionista, per lo svolgimento di mansioni attinenti al suo lavoro, sulla base di quanto previsto dal tariffario.

L'incarico di ADS, dunque, rientra fra gli adempimenti dell'avvocato, espressamente previsti dalla tabella professionale, alla quale si correla un compenso circa l'impegno profuso in tale attività

stragiudiziale, inquadrabile come reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del P.P.R. 917/1986.

Chiede di rigettare il ricorso e per l'effetto confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio; condannare il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,

motivi della sentenza

il "compenso" dell'amministratore di sostegno è disciplinato dall'art. 379 cod. civ., con riferimento all'art. 411 co.1 C.P.C. che determina rinvio formale alle norme in tema di tutela, "perché applicabili"; quella in esame è norma dettata in tema d'interdizione statuendo che la cura della persona è al centro dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. La disposizione afferma che "L'ufficio tutelare è gratuito", e al secondo comma recita: "Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Il riferimento alla gratuità dell'ufficio fa ritenere che l'indennità erogata non debba essere assoggettata a tassazione (diretta o indiretta) perché non avente natura remunerativa e non erogata in sostituzione di altra categoria di redditi, come richiesto dall'art.6, comma2, del T.U.I.R.

L'«equa indennità» alla quale fa riferimento la norma è infatti erogata allo scopo di tenere indenne il destinatario dalle «perdite» patrimoniali subite in conseguenza dello svolgimento dell'incarico e mira a risarcire l'incaricato per la sua distrazione dalle occupazioni quotidiane a prescindere che si tratti di occupazioni remunerate a titolo di lavoro dipendente o ad altro titolo.

La Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 7355 del 1991), chiamata dal Tribunale di Lecce, a giudicare della questione di legittimità costituzionale dell'art. 379; è intervenuta sull'istituto della indennità, prevista dal secondo comma dell'art. 379 cod. civ. in deroga alla regola della gratuità dell'ufficio tutelare. Si legge in motivazione che "indennità non vuol dire corrispettivo, né equivalente monetario delle energie profuse, ma semplice ristoro. La Corte non ha dubbi nel qualificare, come indennità l'importo riconosciuto al tutore. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2/E del 9.1.2012 della Direzione Centrale Normativa, ritiene "che la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque un compenso per lo svolgimento di un'attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico dell'imposta sui redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633". a giudizio di Questa Commissione, l'indennità non perda la sua natura indifferentemente dal soggetto che la percepisca, sia esso un parente, un conoscente, un professionista, salvo che non vengano attribuiti compiti specificamente tipici della professione di appartenenza dell'amministratore di sostegno, rappresentando prestazioni professionali, e come tali liquidati, nel rispetto della legge. Il Giudice Tutelare può liquidare le due fattispecie di compensi uno compensativo l'altro remunerativo, al professionista avente funzione di amministratore di sostegno. Dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri della categoria reddituale del "lavoro autonomo" e l'ordinario adempimento IVA. Questa commissione esaminato il decreto di nomina di amministratore di sostegno dell'Av. *OMISSIS*, del Foro di Trieste e il Decreto di liquidazione ex art. 379 cod. civ. vista l'attività concretamente svolta di assistenza e monitoraggio prestata nel periodo ultrabiennale con coinvolgimento nell'assistenza e mantenimento di rapporti con il personale sociale e medico; concorda con il giudizio dato dal Giudice Tutelare dott. Sergio Camimeo che l'attività prestata non sia di tipo neppure prevalentemente professionale e che pertanto l'indennità liquidata non sia inquadrabile, secondo il dettato normativo dell'art. 379 c.c. in una forma di retribuzione.


Questa commissione ritiene fondato il ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso della somma richiesta di € 173,55 dichiara le spese del giudizio compensate fra le parti.

PQM

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO, CONDANNA L'AGENZIA DELLE ENTRATE AL RIMBORSO DELLA SOMMA RICHIESTA DI € 173,55 DICHIARA LE SPESE DEL GIUDIZIO COMPENSATE FRA LE PARTI.

Trieste 18/03/2014

Il Relatore Estensore
(Dr. A. Sodaro)



Il Presidente
(Dott. Claudio ROVIS)

